

decreto del 29 settembre 1860, e degli articoli addizionali del 15 ottobre dello stesso anno.

Quindi il contratto di Delahante e compagnia verrebbe a perdere una parte delle linee loro state concesse, le quali naturalmente rientrerebbero in quelle che dovrebbero essere costruite dai signori Adami e compagnia.

La questione pregiudiziale è stata posta pertanto nei veri termini, e la Camera non può a meno di risolverla, sospendendo la discussione della legge sottoposta al suo esame.

Non posso concludere senza fare una protesta ad una frase sfuggita all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Egli diceva: « Garibaldi non sapeva di essere colpevole del decreto 15 ottobre. . . . »

PERUZZI, ministro *pei lavori pubblici*. No, non ho detto questo. Ho detto con inavvertenza. . . .

CRISPI. Ma anche involontariamente, non ci era colpa. Non posso permettere neanche l'imputazione d'una colpa involontaria. (*Rumori*)

PERUZZI, ministro *pei lavori pubblici*. La Camera ha inteso quello che ho detto; e non ci era niente che fosse offensivo pel generale Garibaldi. (*Con forza*) Quindi non istanno nè le parole nè la protesta dell'onorevole Crispi. (*Bravo! dal centro e dalla destra*)

CAPONE. L'onorevole Crispi diceva che le concessioni contemplate nell'articolo 1° addizionale non si riferiscono a Napoli, e che contemplano linee le quali non devono mettere in comunicazione con Napoli. Perdoni, è una questione di fatto. L'articolo 1° della concessione dice:

« Si concede la linea dal Trento sino a Taranto, passando per Foggia, con diramazione per Otranto, Termoli, Bari, Brindisi, Barletta e Teramo.

« 2° Due passaggi attraverso gli Apennini per mettere in comunicazione le linee suddette colla città di Napoli. »

Quindi, vede bene che non è nè più nè meno di quello che oggi è stato stabilito nella convenzione che stiamo discutendo.

Eliminato questo errore di fatto, mi pare che l'onorevole ministro ha ridotta la questione ne' suoi semplici termini.

Vuol dire l'onorevole Crispi, che dall'atto dittatoriale risulta un diritto giuridico, legalmente esperibile innanzi ai tribunali? Se noi costituissimo un tribunale che giudicasse dei diritti dei privati, allora si potrebbe discutere sulla nostra competenza od incompetenza; ma noi ci occupiamo d'interessi generali, e prescindiamo da tutte le questioni puramente individuali, puramente particolari. Ciò posto, la Camera non può trovare nessunissima difficoltà a discutere la convenzione che è sottoposta alla sua approvazione, salvo sempre i diritti giuridici esperibili dinanzi ai tribunali competenti; non siamo noi che ce ne dobbiamo occupare; anzi mi meraviglio di questa mozione. Una volta portata la questione su questo terreno, l'onorevole Crispi verrebbe in certo modo a pregiudicarla; poichè, ove la Camera si pronunziasse in uno od in un altro senso, verrebbe a prevenire la decisione dei magistrati; il che non mi pare sia ragionevole nè conveniente.

Ciò posto, e dopo gli schiarimenti dati dal signor ministro, riducendosi la questione ad una questione meramente giudiziaria, io prego la Camera di passar oltre sulla questione pregiudiziale.

Se poi s'intende entrare nella storia di questo fatto, sappia la Camera che io posso dare degli schiarimenti sinora non portati in mezzo alle discussioni, i quali schiarimenti non faranno che confermare le parole dette dall'onorevole ministro.

MINERVINI. Prego il signor presidente di dar lettura dell'ordine del giorno che ho presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha deposto sul banco della Presidenza un ordine del giorno così concepito: « La Camera, prendendo atto degli schiarimenti dati dal signor ministro, passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

PICA. Dirò pochissime parole, onorevoli signori, intorno a questa questione pregiudiziale, e comincio a ricordare ciò che diceva poc'anzi l'onorevole Capone, che noi non sediamo qui come un tribunale, ma sì all'unico scopo di far leggi.

Le questioni d'interesse privato debbono essere rimandate ai tribunali, nè possono essere pregiudicate da quest'Assemblea.

La questione pregiudiziale nel caso attuale è una questione tutta d'interesse privato. Dirò poi una sola cosa che, a parer mio, deve decidermi a respingere la questione pregiudiziale. Se voi ammetterete la concessione Talabot, allora sarà pregiudicata la discussione della concessione fatta o promessa ai signori Adami e Lemmi; ma in che cosa sarà pregiudicata? In nulla; poichè sarà anche per essi un precedente favorevole il riconoscere col fatto che quella segregazione, che essi consentirono, fu ben fatta, fu ben consentita, poichè infatti la Camera ha separatamente discusso intorno alla ferrovia degli Abruzzi e della Puglia; sarà invece la convenzione Talabot respinta, ed allora il campo rimane libero per la concessione delle ferrovie meridionali, e se i signori Adami e Lemmi credono di poterle tutte costruire, credo che la Camera non farà opposizione a concederle.

Dunque, o si accorda la concessione Talabot, e i signori Adami e Lemmi non possono pretendere a una linea cui hanno rinunciato: o non si accorda, e i signori Adami e Lemmi non ne saranno affatto pregiudicati.

Mi permetterò poi di dire all'onorevole signor Susani che, quando si tratta di una rete di ferrovie, è naturale che ciascun ramo di essa dipenda e si connetta con gli altri; ora il volere che non si discutano i singoli rami separatamente, e il pretendere che, essendo la linea da San Benedetto a Foggia congiunta coll'altra da San Benedetto ad Ancona, debba la costruzione di quella dipendere dall'approvazione di questa, è argomento che prova troppo, perchè, venendo poi in discussione la linea da Ancona a San Benedetto, si potrebbe per la stessa ragione chiedere che si sospenda per unirli all'altra da San Benedetto a Foggia.

A fronte di ciò, io credo che le ragioni politiche, adottate dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, devono decidere la Camera a votare, senza indugio, questa concessione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Conti.

CONTI. La parte giuridica mi sembra oramai stata esaurita dagli onorevoli preopinanti; mi pare però che resti a dire una parola intorno alla questione tecnica, che sola credo abbia voluto suscitare l'onorevole Susani; giacchè, sebbene egli sappia molto bene moltiplicarsi ove l'opportunità il richieda, non credo che in questo caso abbia voluto parlare come avvocato piuttosto che come ingegnere.

Per la parte tecnica, io dico adunque che il determinare le condizioni di una linea principale deve di necessità precedere la determinazione di quelle condizioni che si vogliono imporre alle linee minori che ne dipendono, essendo che in una linea principale vi sono molte specie di difficoltà che possono portare, per esempio, all'adottare certe pendenze le quali rendano affatto inutile l'incontrare gravissime spese nelle linee minori.